Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1732.
Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea e successive modificazioni;

Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, riguardante la disciplina ed il controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza;

Visto il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949 che approva norme per l'esecuzione di fotografie e di cinematografie a bordo degli aeromobili;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, per la guerra, per la marina, per l'interno e per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualsiasi lavoro di presa e di diffusione di fotografie, cinematografie e rilievi aerofotogrammetrici effettuati da bordo di aeromobili in volo nei territori del Regno, dell'Africa Italiana, dei Possedimenti, concesso a norma dell'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea, approvato dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356 e successive modificazioni, viene eseguito sotto la sorveglianza diretta ed esclusiva del Ministero dell'aeronautica d'accordo cogli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica per il controllo della riservatezza e della conservazione dei documenti raccolti, nonchè dei mezzi di volo e di presa impiegati.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica di concedere in esclusività temporanea ad enti o società di navigazione aerea nazionali, che dispongano di conveniente attrezzatura tecnica, i lavori di presa di fotografie, cinematografie e rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo. In tal caso le fotografie, cinematografie ed i rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo per conto di privati o di enti nazionali o stranieri possono essere eseguiti soltanto dal concessionario, che ha ottenuto l'esclusività.

Art. 3.

Gli operatori fotografici o cinematografici che eseguono riprese aeree da bordo di aeromobili del concessionario debbono essere muniti di tessera speciale rilasciata dal Ministero dell'aeronautica a mente dell'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356 e successive modificazioni.

La tessera di cui sopra è strettamente personale; deve essere portata dall'operatore a bordo dell'aeromobile ed essere restituita al Ministero dell'aeronautica quando cessi la sua validità perchè scaduta o per altri motivi.

Art. 4.

Tutte le domande intese ad ottenere la concessione di eseguire fotografie, cinematografie e rilievi fotogrammetrici da bordo di aeromobili in volo, debbono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo), e, ove si verifichi l'ipotesi del precedente art. 2 per mezzo del concessionario che ha ottenuto l'esclusività.

Tali domande debbono contenere la precisa indicazione degli scopi che il richiedente si propone, degli obbiettivi da ritrarre, dell'estensione complessiva della zona relativa alle varie impressioni, del materiale da presa prescelto e del nominativo degli operatori, nel caso che ai sensi del precedente articolo 2 il committente intenda effettuare la presa delle vedute con personale proprio.

Alla domanda deve essere unito un lucido di carta topografica, in triplice esemplare, a denominatore di scala non superiore al 100.000, sul quale sia chiaramente segnato il perimetro della zona interessata o, in caso di inesistenza di carte della zona stessa, uno schizzo planimetrico dotato di elementi topografici tali da consentire l'esatta identificazione del comprensorio delle prese da effettuare.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, fatti gli accertamenti del caso, avuti i nulla osta degli Stati Maggiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sentito il parere del Ministero dell'Africa Italiana quando si tratti di lavori concernenti i territori dell'Africa Italiana, comunica la decisione adottata al Ministero interessato e al concessionario.

Nel caso di decisione favorevole il Ministero dell'aeronautica specifica gli obbiettivi consentiti, le modalità ed i limiti della concessione e gli aeroporti presso i quali deve effettuarsi la partenza e l'approdo degli aeromobili adibiti alla esecuzione di fotografie e cinematografie, e presso i quali debbono svolgersi le operazioni di vigilanza indicate nelle lettere *c*) e *d*) del successivo quinto comma.

Dell'autorizzazione concessa il Ministero dell'aeronautica dà notizia ai comandi aeronautici territoriali competenti (comandi di zona aerea territoriale, comandi di aeronautica della Sicilia, della Sardegna, dell'Egeo, della Libia e dell'Africa Orientale Italiana) ed al comando o direzione degli aeroporti indicati nel precedente capoverso.

Compete al comandante o direttore dell'aeroporto o ad altro delegato del Ministero dell'aeronautica di vigilare che il concessionario o i committenti si attengano alle prescrizioni del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, e successive modificazioni, e del presente decreto, nonchè alle modalità e alle eventuali limitazioni stabilite nella concessione stessa.

A tal fine il volo a scopo fotografico si effettua con la seguente procedura:

a) a bordo dell'aeromobile adibito ai rilevamenti può prendere posto, ove ciò sia prescritto, o consentito dal Ministero dell'aeronautica, il committente ed una o più persone da esso a ciò delegate, con le modalità di cui all'art. 3;

b) ove ciò sia richiesto da uno degli Stati Maggiori interessati, deve prendere posto a bordo, con compiti di vigilanza, un ufficiale della Regia aeronautica;

c) prima della partenza in volo dell'aeromobile, il comando o direzione dell'aeroporto od altro delegato del Ministero dell'aeronautica, controlla il caricamento degli apparecchi fotografici e cinematografici da presa, rilevando la quantità e la specie del materiale sensibile portato a bordo;

d) all'atto dell'approdo dell'aeromobile, il comando o direzione dell'aeroporto od altro delegato del Ministero della aeronautica ritira i magazzini del materiale impressionato, quando questi siano intercambiabili, ovvero la macchina da presa, quando il serbatoio del materiale sensibile sia incorporato nella macchina stessa, e provvede ad apporvi appositi sigilli.

Qualsiasi variazione a quanto prescritto nella concessione, che risultasse necessaria prima dell'inizio o durante il corso del lavoro autorizzato, è soggetta ad ulteriore preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 6.

Il materiale fotografico impressionato e ritirato conformemente al disposto dell'art. 5 lettera *d*) è trasportato a cura e a spese del concessionario negli appositi laboratori del concessionario stesso dove normalmente esso è sviluppato e stampato. Il materiale cinematografico è invece trasportato per lo sviluppo e la stampa a cura e spese del concessionario,

presso ditte specializzate di gradimento del Ministero della aeronautica.

In entrambi i casi, le operazioni di trasporto e di camera oscura si effettueranno sotto il controllo e la resposabilità dei delegati della Regia aeronautica, i quali, prima dell'inizio delle operazioni di sviluppo devono accertare la perfetta integrità dei sigilli apposti ai magazzini del materiale impressionato od alle macchine da presa, a norma dell'art. 5, lettera *d*).

In casi speciali, e quando ciò sia prescritto nell'atto di concessione, le operazioni di camera oscura inerenti al materiale sensibile, ad esclusione di quelle relative alle pellicole cinematografiche, possono avvenire in laboratori della Regia aeronautica, sotto il controllo del comando o direzione dell'aeroporto e sotto la sua reponsabilità anche nei riguardi della preliminare verifica della integrità dei sigilli.

Sino a quando il Ministero non abbia adottato taluna delle determinazioni indicate nell'art. 8, la custodia delle negative spetta al concessionario sotto il controllo dei delegati della Regia aeronautica e nei casi preveduti nel precedente capoverso, del comando o direzione dell'aeroporto, presso il quale si effettuano le operazioni di camera oscura.

Art. 7.

Al termine delle operazioni di camera oscura del materiale impressionato, i delegati della Regia aeronautica che hanno vigilato lo svolgimento delle operazioni stesse, ovvero nei casi preveduti dal terzo comma dell'art. 6, il comando o direzione dell'aeroporto, trasmette senza indugio al Ministero dell'aeronautica (Servizio informazioni aeronautiche), due copie positive stampate su carta (per contatto) di ciascuna delle negative sviluppate.

Per le cinematografie viene inviata una sola copia positiva su pellicola. Ogni fotogramma o serie di fotogrammi riferentisi ad uno stesso obbiettivo devono essere inoltrati al Ministero dell'aeronautica completi dei seguenti dati di riferimento:

— zona ritratta;
— data e ora di esecuzione;
— macchina da presa, tipo, formato, distanza focale;
— quota assoluta;
— numero progressivo come prescritto al successivo articolo 9;
— matricola e tipo del velivolo esecutore;
— nominativo equipaggio esecutore.

Art. 8.

Il Ministero dell'aeronautica, sentito il parere degli Stati Maggiori interessati, determina:

a) quali e quanti fotogrammi possono essere integralmente riprodotti e divulgati;

b) quali e quanti fotogrammi debbono essere sottoposti alla eliminazione di particolari dei quali sia vietata la divulgazione;

c) quali e quante negative debbono essere distrutte o consegnate al Ministero dell'aeronautica perchè ritraenti obbiettivi dei quali sia vietata la diffusione.

Successivamente restituisce al concessionario presso il quale le negative sono custodite a norma dell'ultimo comma dell'art. 6:

a) le copie positive dei fotogrammi da distruggere, contrassegnate da due diagonali in inchiostro rosso, richiedendo assicurazione dell'avvenuta distruzione delle negative e relative positive vietate o la consegna delle negative originali vietate, e ciò senza diritto a rimborso da parte del concessionario;

b) le copie positive delle negative da sottoporre ad eliminazione di particoli vietati, richiedendo assicurazione della eliminazione stessa. Questa dovrà essere effettuata sui negativi originali dal lato gelatina, a mezzo di inchiostro indelebile;

c) le copie positive nei riguardi delle quali non sia fatto alcun rilievo comunicando l'assenso per la loro diffusione limitata od illimitata;

d) il positivo cinematografico, eventualmente già modificato con asportazione dei fotogrammi vietati, richiedendo conferma di distruzione dei fotogrammi negativi corrispondenti.

Per i fotogrammi autorizzati sarà specificato se l'uso debba essere illimitato oppure limitato. Soltanto i fotogrammi autorizzati per uso illimitato e contrassegnati da apposito visto del Ministero dell'aeronautica, possono essere riprodotti liberamente, ceduti a terzi o restituiti graficamente.

Alle operazioni di cui alle lettere *a*) *b*) e *d*) si deve procedere presso gli stessi laboratori e sotto gli stessi controlli indicati nell'articolo 6 per i processi di camera oscura. Al termine delle operazioni stesse, insieme alla conferma della loro esecuzione, sarà trasmessa al Ministero dell'aeronautica una nuova copia positiva in duplice esemplare dei negativi di cui alla lettera *b*). Controllate le nuove copie e riconosciutele conformi alle prescrizioni emanate, il Ministero dell'aeronautica ne restituisce un esemplare agli enti interessati, comunicando l'assenso per la diffussione.

Di ogni negativa autorizzata una copia positiva viene archiviata e custodita nella fototeca centrale del Ministero dell'aeronautica, mentre altra copia deve essere conservata dal concessionario, contrassegnata con gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 9.

Il delegato del Ministero dell'aeronautica che sovraintende al controllo delle operazioni di trasporto, sviluppo e stampa a norma dell'articolo 6, ovvero, nei casi indicati nel 2° capoverso dello stesso articolo, il comando o direzione dell'aeroporto, assegna per ciascuna negativa, prima che ne sia trasmessa copia positiva di controllo al Ministero, un numero progressivo il quale deve risultare segnato sulla negativa con inchiostro indelebile sulla gelatina, sempre quando tale numero non risulti già impresso direttamente sulle negative durante l'esposizione.

All'atto della restituzione delle positive, il Ministero assegna per ciascuna negativa autorizzata un nuovo numero di catalogazione che deve essere impresso con analoghi sistemi accanto al numero d'ordine precedentemente segnato sulle negative.

Art. 10.

Tutte le spese di sviluppo, di stampa e di catalogamento sono a carico del concessionario.

Art. 11.

Tutte le negative fotografiche e cinematografiche eseguite da aeromobili in volo sono da considerare proprietà esclusiva del Ministero dell'aeronautica e da questo cedute in deposito temporaneo a coloro che ne hanno promosso la creazione e pertanto ne è vietata sempre e comunque la diffusione sotto forma di negative.

Art. 12.

La conservazione temporanea delle negative di cui all'articolo 11 non può superare, salvo casi speciali, i due anni dalla data di esecuzione, dopodichè esse debbono essere ver-

sate al Ministero dell'aeronautica che ne curerà la conservazione definitiva.

Gli enti che utilizzano negative per fini cartografici e scientifici in genere sono tenuti a fornire, al momento del versamento, anche i dati tecnici di orientamento dei fotogrammi impiegati e rispondono della esattezza e completezza dei dati stessi.

Art. 13.

Il materiale fotografico di cui agli articoli 11 e 12 può essere utilizzato dalla Regia aeronautica o da altro ente da essa autorizzato in qualunque tempo e luogo ai fini della difesa nazionale e, compatibilmente con i diritti dei committenti, per scopi civili riguardanti l'interesse dello Stato.

Art. 14.

Nessuna copia positiva su carta, su vetro o supporto diverso di fotogrammi eseguiti in volo ed autorizzati per uso illimitato potrà essere concessa a terzi o posta comunque in circolazione senza riportare la seguente annotazione: « Concessione Regia aeronautica n. . . . . . per uso illimitato ».

Le vedute autorizzate per uso limitato possono essere sfruttare soltanto per lo scopo per il quale vennero autorizzate.

Art. 15.

La responsabilità della riservatezza e della conservazione di documenti aerofotografici ricade completamente su coloro che sono stati autorizzati alla conservazione ed impiego per tutto il tempo durante il quale essi ne dispongono.

Art. 16.

La fotografia o cinematografia di obbiettivi diversi da quelli autorizzati e l'inosservanza anche parziale delle disposizioni vigenti e delle particolari limitazioni imposte dalle singole concessioni, porta alla decadenza della concessione ottenuta, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali che nei singoli casi potranno risultare applicabili in virtù delle leggi in vigore.

Art. 17.

Chiunque intenda procedere alla riproduzione e pubblicazione di rilievi fotogrammetrici sotto forma di carte piante, piani restituiti o comunque ricavati da fotografie aeree, deve inviarne due saggi di prova al Ministero dell'aeronautica il quale dopo aver verificato che siano state osservate le eventuali prescrizioni circa le eliminazioni stabilite dai varî Stati Maggiori, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, trasmette le copie stesse al Ministero della guerra per l'applicazione delle norme di cui all'art. 2 della legge del 2 giugno 1930, n. 1139, sulla « disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza ».

Art. 18.

Le tariffe inerenti alla esecuzione dei documenti aerofotografici e aerocinematografici previsti dal presente decreto devono essere preventivamente sottoposte dal concessionario all'approvazione del Ministero dell'aeronautica. Deve inoltre il concessionario procedere, a richiesta del Ministero, alla revisione delle tariffe stesse quando ciò sia reso necessario dalle mutate condizioni del mercato.

Art. 19.

Le contestazioni di carattere tecnico fra concessionario e committente in sede amministrativa sono risolute dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 20.

Allo scopo di coordinare le attività inerenti alla presa aerofotografica ed aerocinematografica sarà costituito un Comitato interministeriale del quale faranno parte i delegati ufficiali dei Ministeri militari e di quelli degli interni, dell'Africa Italiana, delle finanze, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, dell'agricoltura e foreste, della cultura popolare, dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Azienda autonoma statale della strada.

Potranno far parte del predetto Comitato ma senza diritto a voto un delegato della Società italiana di fotogrammetria « Ignazio Porro » ed un delegato del concessionario ove si verifichi l'ipotesi dell'art. 2 del presente decreto.

Il Comitato sarà convocato in via ordinaria due volte all'anno ed in via eccezionale su richiesta di uno dei Ministeri interessati.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 21.

Per esigenze particolari interessanti la difesa dello Stato o per inadempienza degli obblighi assunti, il Ministero della aeronautica ha facoltà di sospendere o revocare la concessione.

Art. 22.

Tutte le negative aeree in possesso di enti o di privati cittadini, autorizzate in data precedente a quella dell'entrata in vigore del presente decreto o in circolazione, non potranno restare in circolazione sotto forma di stampe positive oltre la data del 31 dicembre 1939, senza essere sottoposte a nuova autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Detta autorizzazione dovrà essere richiesta su carta legale al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo) allegando copia positiva in duplice esemplare delle negative aeree.

Nel caso di nuova autorizzazione da parte del predetto Ministero le stampe in circolazione dovranno riportare gli estremi di essa.

Art. 23.

Le singole concessioni per l'esecuzione di fotografie e cinematografie da bordo di aeromobili, rilasciate a norma dello art. 72 del regolamento per la navigazione aerea esistenti all'atto di entrata in vigore del presente decreto, continueranno ad essere valide fino alla loro decadenza.

Art. 24.

E' abrogato il R. decreto 9 maggio 1935-XIII, n. 949, contenente « nuove norme per l'esecuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 86. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 novembre 1939-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti alla occupazione di alcuni immobili nel bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 30 settembre 1939-XVII;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima.

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Chianese Italia, Rosa, Chiara, Caterina, Francesco-Saverio, Emma e Nicolina fu Nicola, livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	S. Benedetto Piccolo	43	31		1	68	80
2	Noviello Arturo fu Carmine, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Seponi; Fraschito e Monsieur Perrié	32	137		—	68	02
					139		—	67	77
					50		—	64	52
					172		—	74	53
				31	41		—	78	30
				30	57		—	69	69
				43	19		—	70	82
				23	80		—	38	48
	Totale . . .						5	32	13
3	Diana Francesco fu Giovanni, usufruttuario e Parente Maria fu Luigi, coniugi, proprietaria per 1/2 e Traetto Cornelio fu Sebastiano per 1/2, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	43	44		2	29	92
4	Noviello Filippo fu Domenico, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié e S. Benedetto Grande	43	11		—	74	84
					14		—	73	74
					52		1	74	69
					54		1	90	49
					55		—	—	44
				46	6		—	90	10
	Totale . . .						6	04	30
5	D'Isa Giulia di Raffaele, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié	43	5		—	72	00
6	Diana Francesco fu Giovanni e Parente Maria fu Luigi, coniugi, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	21		—	46	45

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
7	Minieri Giovanni fu Antonio, livellario al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	S. Benedetto Grande	43	48		1	63	78
8	Noviello Domenico di Filippo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Diana	43	30		1	43	15
					58		—	61	93
	Totale . . .						2	05	08
9	Chianese cav. Francesco-Saverio fu Luciano, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Variche e Monsieur Perrié	29	23		—	69	95
				31	18		—	73	14
					48		—	37	41
				32	82		—	60	77
				43	25		—	72	69
	Totale . . .						3	13	96
10	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuari, e figli nascituri di Giuseppe proprietari, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Martino a Coltura Fraschito 47 Moggia Monsieur Perrié	24	40		—	74	16
				25	27		—	68	86
				29	35		—	73	53
					38		—	85	81
					42		—	74	97
					49		—	70	99
					71		—	10	69
				30	15		—	73	67
					17		—	02	50
					28		—	69	95
					30		—	64	96
					33		—	55	29
					38		—	74	77
					41		—	84	95
					50		—	72	92
					55		—	84	81
					60		1	26	12
					71		—	—	62
					72		—	13	08
					78		—	62	88
					80		—	63	26
					85		—	10	99
					86		—	73	44
					104		—	49	97
					107		—	21	01
				43	8		—	82	54
					16		—	72	73
					42		1	92	26
					47		1	76	50
					20		—	65	38
					67		—	—	48
				29	56		1	42	37
	Totale . . .						21	96	01
11	Pontera Francesca fu Giovanni, maritata Pertone, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	43	46		1	76	38
12	Diana Anna, Alfonso, Giulia e Camilla fu Cristofaro, proprietari e Caprio Maria-Giuseppa fu Agostino, ved. Diana, usufr. in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	46	4		—	78	60
					5		—	01	43
	Totale . . .						—	80	03

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
13	Salzano Mauro fu Carlo	Castelvolturno	S. Benedetto Grande	44	9		1	07	63
14	Diana Alessandro e Gabrielle di Giuseppe, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Parco Sellitto	38	17		—	63	89
			S. Benedetto Grande		32		—	94	78
					33		—	20	83
				46	71		—	02	15
					79		1	82	80
					87		2	59	37
					88		—	02	97
				43	24		—	24	10
					69		—	34	10
					28		—	74	18
	Totale . . .						7	59	17
15	Palmieri Anna fu Gaspare, vedova Sparaco, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	Fiumitello	38	12		—	70	24
					29		1	38	17
	Totale . . .						2	08	41
16	Letizia Alfonso di Francesco, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	37		1	53	46
					36		—	44	50
					75		—	04	20
	Totale . . .						2	02	16
17	Campanella Matteo fu Marzio, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Fiumitello	38	11		—	65	93
18	Motti Giuseppe di Raffaele	»	S. Benedetto Piccolo	43	35		2	04	74
					74		—	01	36
	Totale . . .						2	06	10
19	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuari, e figli nascituri di Giuseppe per 5/16; Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 3/16: De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, marit. Traettino, per 1/16; Coppola Tommaso fu Ambrogio per 1/16; Conte Angela, Rosa, maritata Viola, Gemma, Antonio, Federico, Matilde, Raffaela, Luisa, Gaetano, Enrichetta e Giuseppe fu Ercole per 1/16; Frascaria, Rosa fu Nicola per 1/16; Noviello Crescenzio, Antonio e Maddalena fu Cristofaro per 1/16; Noviello Filomena fu Crescenzo, marit. D'Anselmo per 1/16; Rullo Fausta fu Michele, marit. Zippo per 1/16; Sementini Pasquale fu Bernarda per 1/16, propr. livellari al Comune di Castelvolturno	»	Parco Tamerici	38	5		8	14	84
20	Gagliardi Giuseppe, Enrico e Giovanni fu Raffaele	»	Caramone	38	1		—	77	71

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha	Are	Cent.
21	D'Ippolito Maria, Olga ed Ada fu Teodorico	Castelvorturno	Caramone	38	3		—	77	86
					4		5	68	30
					21		2	58	83
					25		—	92	33
	Totale . . .						9	97	32
22	Cianciulli Cristina, ved. Masola, usufruttuaria e Masola Enrico fu Salvatore, proprietario	»	Parco Acquaro	37	7		8	86	40
23	De Simone Francesco, Gioacchino, Pietro, Antonietta, Michele, Armando, Mario, Antonio e Vincenzo fu Giovanni, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	38		2	30	32
24	Petrillo Teresa di Francesco, maritata Noviello, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	»	43	33		1	20	20
					72		—	96	00
	Totale . . .						2	16	20
25	Diana Angelo fu Tommaso, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié	43	12		—	59	10
					64		—	03	60
	Totale . . .						—	62	70
26	Diana Antonio, Alfonso ed Amelia fu Raffaele, proprietari e Scalzone Maria-Giuseppa fu Angelo, vedova Diana, usufr. in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	46	83		—	43	69
					90		—	02	28
	Totale . . .						—	45	97
27	Diana Saverio fu Francesco, livellario al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	51		—	88	75
				46	76		—	04	84
					77		—	01	29
					85		—	91	34
	Totale . . .						1	86	22
28	Papararo Vincenzo fu Vincenzo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié	46	81		1	23	52
			S. Benedetto Grande	43	3		—	55	79
	Totale . . .						1	79	31
29	Noviello Francesco fu Filippo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	43	53		1	84	06
30	De Litala Raimondo fu Giuseppe; De Ponte Cesare ed Orazio fu Felice; De Simone Giovanni fu Vincenzo; Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié	43	7		2	31	97

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
31	Traettino Ambrogia fu Giuseppe, maritata Capone, livellaria al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	Monsieur Perrié	43	4		—	69	90
32	Diana Alessandro di Giuseppe, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	43	18		—	54	77
			S. Benedetto		56		—	28	45
			Grande		63		—	83	68
			Seponi		27		—	43	50
					71		—	08	90
				32	73		—	76	30
	Totale . . .						2	95	60
33	Noviello Domenico fu Filippo . . .	»	Monsieur Perrié	43	15		—	35	10
					65		—	23	03
	Totale . . .						—	58	13
34	Corvino Agostino ed Enrico fu . . .	»	S. Benedetto Grande	43	50		4	21	40
					76		1	82	22
					62		6	69	93
					77		—	44	50
	Totale . . .						13	18	05
35	Minieri Francesco fu Antonio, livellario al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	26		—	23	70
					70		—	37	90
	Totale . . .						—	61	60
36	Papararo Michelina fu Castrese . .	»	Fiumitello	43	29	b	1	44	06
37	Noviello Nicola fu Filippo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	43		1	96	95
38	Traetto Cornelio di Sebastiano, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	43	68		—	12	00
39	Noviello Filippo fu Domenico e Diana Antonio fu Saverio-Stanislao e Coppola Maria fu Agostino, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	46	80		1	83	34
40	Chianese cav Francesco-Saverio fu Luciano; Chierchia Luigi fu Francesco; Coppola Francesco fu Ambrogio; Papararo Guglielmo e Leopoldo di Domenico; Radeschi Adele fu Giuseppe, marit. Campanile; Vassallo Marianna fu Francesco, maritata Cavaliere, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Fiumitello	43	29	a	1	44	06
					29	d	12	96	58
	Totale . . .						14	40	64

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
41	Cipullo Angelina fu Raffaele, livellaria al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	Fiumitello	43	29	o	1	44	06
42	Noviello Filippo fu Domenico e figlio Domenico, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Grande	43	49		1	77	12
43	Noviello Domenico fu Filippo per 1/2 e Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 1/2, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	32 59		1 —	05 52	05 41
	Totale . . .						1	57	46
44	Berlingieri Giovanni fu Giuseppe; Comune di Castelvolturno; Chianese Francesco-Saverio fu Luciano; Di Stasio Giuseppe fu Crescenzio, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Fiumitello	37	6		2	12	43
45	Gagliardi Eduardo fu Leopoldo per 1/2; Noviello Antonia, marit. Pozzi per l'altra metà, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Acquaro	37	12		—	56	08
46	Sementini Giovanna fu Luigi, usufruttuaria, Toscano Rosalia, Mariarcangela, Michelina ed Immacolata di Federico per 1/2 e Buffardi Virginia, Vincenzo, Mariagrazia, Maria, Iolanda, Anna, Giulia e Giuseppe di Ernesto per 1/2, proprietari, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Streppota e Seponi	38 32	2 11		— —	79 79	25 15
	Totale . . .						1	59	10
47	Caramante Giuseppe di Rocco per 1/2 e Diana Alfonso fu Cristofaro per 1/2, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	41		2	03	42
48	Pavoncelli Giuseppe fu Nicola . . .	»	Fraschito, Casino del Barone, 47 Moggia	23 30 43 30	12 114 115 1 70 75 108 73		5 — — — — — — —	01 70 43 79 81 22 28 66	77 24 85 22 87 90 17 82
	Totale . . .						8	94	84

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
49	Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, livellario al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	Fraschito, 47 Moggia, Monsieur Perrié	23	28		—	73	89
					29		—	77	67
				29	59		—	77	11
				30	4		—	77	56
					13		—	69	17
					31		—	46	90
					32		—	30	11
					54		—	65	80
					68		1	39	69
					77		—	61	67
					82		—	26	88
					116		—	74	22
				43	22		—	76	66
				38	24		—	90	80
	Totale . . .						9	88	13
50	Campanella Giacinta fu Giacomo, maritata Toscano, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	Fraschito e Monsieur Perrié	43	13		—	75	04
				23	35		—	75	60
	Totale . . .						1	50	64
51	Pirolo Agata, vedova Buffardi, Giuseppa e Concetta fu Paolo	»	Casella Pirolo	29	65		8	13	49
				37	13		16	35	20
					14		—	01	28
					16		—	75	83
	Totale . . .						25	25	80
52	Diana Bernadro fu Saverio, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Monsieur Perrié e S. Benedetto Grande	43	23		—	41	06
					27		—	30	46
				46	89		—	46	64
	Totale . . .						1	18	16
53	Diana Luigi di Saverio	»	S. Benedetto Grande	46	86		—	86	90
54	Traettino Luigi di Antonio, livellario al Comune d Castelvolturno	»	S. Martino a Coltura S. Benedetto Grande e Monsieur Perrié	43	6		—	57	80
				46	82		1	41	43
				25	28		—	70	74
				24	33		—	73	84
					61		—	74	89
					63		—	93	33
	Totale . . .						5	12	03
55	Coppola Achille fu Mattia, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Parchitello	29	70		—	83	97
56	Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Fraschito 47 Moggia Monsieur Perrié	30	39		—	77	37
					66		—	72	78
					102		—	64	85
					110		—	56	55
				43	17		—	14	00
					66		—	44	66
				30	26		—	67	30
	Totale . . .						3	97	51

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
57	Noviello Rocco, Giuseppe ed Arturo fu Carmine, livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	Monsieur Perrié	43	9 10 45		— — 1	36 51 75	55 05 61
	Totale . . .						2	63	21
58	Boccone Bartolomeo fu Antonio. . .	»	Parco Nardiello	29	30 66 73		— 3 —	99 02 59	84 20 20
	Totale . . .						4	61	24
59	Noviello Arturo fu Carmine per 1/3; Grieco Rosa fu Giuseppe, ved. Sciarra; Sciarra Gennaro fu Rocco e De Simone Michele fu Rocco per 1/3 e Traetto Oreste di Sebastiano per 1/3, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Resecato Fico	29	64		2	21	14
60	Chianese Ludovico di Francesco-Saverio	»	Tirone o Parchi Rocchi	29	68 75		33 2	09 81	26 29
	Totale . . .						35	90	55
61	Spanò Corrado fu Aniello, proprietario e Sgambati Enrichetta fu Andrea, vedova Spanò, usufruttuaria in parte	»	Parco Nardiello	29	67 74		2 1	74 56	10 82
	Totale . . .						4	30	92
62	Letizia Tommaso fu Domenico e Toscano Giovanni di Fabrizio, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Resecato Nardiello	29	48		1	66	17
63	Russo Giuseppe fu Carmine; Noviello Arturo fu Carmine; Sementini Annunziata fu Bernardo, marit. Coppola e Toscano Angela di Fabrizio, marit. Di Stasio, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Lungo Acquaro	29	69		2	06	25
64	De Ponte Cesare e Orazio fu Felice, livellari al Comune di Castelvolturno	»	S. Benedetto Piccolo	43	39 34 73		1 — —	05 53 31	20 00 10
	Totale . . .						1	89	30
65	Conte Angelina, Rosina, marit. Viola, Gemma, Antonio, Matilde, Federico, Raffaele, Enrichetta, Luisa, Gaetano e Giuseppina fu Ercole	»	La Piana	24 31	26 50 66		3 — 4	19 87 95	85 63 66
	Totale . . .						8	94	14
66	Campanella Marzio, Giovanni ed Orsola fu Enrico; Papararo Anna fu Francesco, marit. De Ponte; Toscano Giovanna di Fabrizio; Traetto Domenico di Giovanni e Zaccariello Orsola, maritata Zaccariello e Maria di Filippo, proprietari e Perone Antonietta fu Vincenzo, vedova Campanella, usufruttuaria in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	n	2	50	20

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(5072)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 novembre 1939-XVIII.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio e di credito agrario di Loreto Aprutino, approvato con R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1721;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2436, che modifica la denominazione della Cassa in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Pescara », con sede in Loreto Aprutino (Pescara);

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 22 ottobre 1939-XVII, e del podestà di Loreto Aprutino, in data 25 ottobre 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima, che riguardano anche il cambiamento dell'attuale denominazione dell'azienda in quella di « Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino » e il trasferimento della sede a Pescara;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva Sezione del credito, della corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, allegato al presente decreto, composto di n. 57 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5139)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di trasformazione in Enti morali di vari Enti agrari della provincia di Udine e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto del 5 giugno 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1939-XVII concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine »;

Decreta:

Art. 1.

1) Il Consorzio agrario cooperativo di Cervignano;
2) l'Associazione cooperativa agricoltori di Cordenons;
3) il Circolo agrario cooperativo di Latisana;
4) il Consorzio agrario cooperativo di Maniago;
5) il Consorzio agrario cooperativo di Martignacco-Fagagna;
6) il Circolo agricolo di Martegliano;
7) il Circolo agrario cooperativo di Palmanova;
8) il Circolo agrario cooperativo di Pordenone;
9) il Circolo agricolo di Rivignano;
10) il Consorzio agrario cooperativo di S. Daniele del Friuli;
11) il Circolo agrario cooperativo di S. Vito al Tagliamento;
12) il Consorzio agrario cooperativo di Spilimbergo;
13) il Circolo agrario cooperativo di Tarcento;
14) il Consorzio agrario cooperativo di Tolmezzo;
15) il Consorzio agrario cooperativo di Valvasone,

sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

I Consorzi agrari di cui al precedente articolo, sono fusi ai sensi dell'art. 1°, 2° comma della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1° alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Udine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dai Consorzi agrari di cui all'art. 1° al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Udine nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Udine, è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Udine, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 26 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5171)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1939-XVIII.
Inquadramento sindacale di alcuni Enti fieristici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione e che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli Enti autonomi per la Fiera campionaria internazionale di Milano, per la Fiera del Levante di Bari, per la Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze, per la Fiera di arte antica di Cremona, per la Mostra del prodotto alimentare conservato di Parma, per la Fiera delle attività economiche siciliane;

Considerato che gli Enti predetti, proponendosi di contribuire al progresso dell'economia industriale, commerciale ed agricola del Paese, svolgendo attività di propaganda intesa al progresso dei traffici commerciali, esplicano attività di ausiliari del commercio in regime non di monopolio legale;

Decreta:

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale degli Enti autonomi sotto indicati:

1) Fiera campionaria internazionale di Milano;
2) Fiera del Levante di Bari;
3) Mostra mercato nazionale dell'artigianato di Firenze;
4) Fiera di arte antica di Cremona;
5) Mostra del prodotto alimentare conservato di Parma;
6) Fiera delle attività economiche siciliane di Messina.

La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dagli Enti sopra elencati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(5141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della Corporazione dei « Lloyd's » di Londra

La ditta B. Tartaglia & C., con sede in Roma, avendo cessato di esercitare il collocamento dei rischi in assicurazione trasporti presso la Corporazione dei « Lloyd's » di Londra, in seguito al ritiro dell'autorizzazione all'esercizio, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non vi sono rischi in corso e che, essendo stati liquidati tutti i sinistri, non esiste alcun impegno verso assicurati.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta ditta B. Tartaglia & C., piazza di Spagna n. 27, Roma.

(5143)

Autorizzazione alla Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Milano un appezzamento di terreno

Con decreto del 16 novembre 1939-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista degli industriali ad acquistare in Milano mq. 1308 di terreno, occorrenti alla costruzione della nuova sede dell'Unione provinciale degli industriali.

(5146)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 11 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Fragomeni Giovanni Battista fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 7 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Cicero Ferdinando fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. red. 3,50, capitale L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 29 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Cangelosi Giuseppe fu Antonio per conto di Travaini Caterina fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: una obbligazione Venezie, capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5079 — Data 24 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Ruggero fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1993 — Data: 1° giugno 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Orfino Pietro di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5114 — Data: 2 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Galcotta Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 9 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Vivirito Provvidenza fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 2743-2744 — Data: 17 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Siena — Intestazioni: Capperucci Santi fu Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900 e L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10336 — Data: 21 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Galliani Carlo di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 8 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Dolfi Lodovico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: obblig. fer. 3 %, capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 238

del 27 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,85
Francia (Franco)	44 —
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2875
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,84
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7208
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,925
Id. 3,50 % (1902)	72,325
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,85
Id. Id. 5 % (1936)	95,225
Rendita 5 % (1935)	94,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,675
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 239

del 28 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,65
Francia (Franco)	44 —
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,279
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,64
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7189
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,85
Id. 3,50 % (1902)	72,325
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id. Id. 5 % (1936)	94,95
Rendita 5 % (1935)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,475
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,62

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notari

Con decreti di S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 ottobre 1939-XVII, i notai gr. uff. dott. Luigi Buzi fu Antonio e cav. uff. dott. Mario Mossolin di Ettore, residenti ed esercenti in Roma, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso le rispettive Amministrazioni centrali.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5165)

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 25 ottobre 1939-XVII, il dott. Giovanni Massano di Francesco, notaio residente ed esercente in Asti, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5166)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Charles William Atkinson-Grimshaw vice console di Gran Bretagna a Tripoli.

(5145)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 30 ottobre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento.

(5104)

Si comunica che il 4 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castelnuovo Parano in provincia di Frosinone.

(5106)

Si comunica che il giorno 8 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Caprigliola Albiano in provincia di Apuania.

(5107)

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Avviso di rettifica

Nella pubblicazione dei decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 16 ottobre 1939-XVII con i quali si stabilisce l'osservanza obbligatoria di unificazioni U.N.I. — apparsi nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre 1939-XVIII — sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Nel decreto relativo ai « piatti laminati a caldo e piatti trafilati d'acciaio » invece di: « Tabelle U.N.I. dal n. 710 al n. 720... » deve leggersi sia nel Sommario che nella intestazione del decreto stesso: « Tabelle U.N.I. dal n. 710 al n. 724 ».

Nel decreto riguardante il « tondo esagono, quadro di acciaio laminato a caldo, tondo per cemento armato », nell'art. 1 invece di: « U.N.I. 796-27 aprile 1938-XVI - barre tonde di acciaio laminato a caldo » deve leggersi: « U.N.I. 706-27 aprile 1938-XVI - barre tonde di acciaio laminate a caldo ».

(5172)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno), Piedimonte San Germano (Frosinone) e Pollenza (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927 V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Impiccini Arimondo, per la Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno);

Di Monaco Matteo Aristide, per la Cassa comunale di credito agrario di Piedimonte San Germano (Frosinone);

Galli Augusto, per la Cassa comunale di credito agrario di Pollenza (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5144)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il proprio decreto in data 6 settembre 1939-XVII, n. 13541, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1939, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1937-XVI;

Veduto il decreto di pari numero e data relativo alla designazione dei vincitori di detto concorso;

Veduta la dichiarazione 13 ottobre 1939-XVII, del dott. Ermete Fontanili, nominato medico condotto di Langhirano, il quale ha rinunciato a detto posto; e rilevato che il dott. Pietro Coruzzi è il primo fra i concorrenti, i quali seguono in graduatoria, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Langhirano, e che il detto dott. Coruzzi ha dichiarato di accettare la nomina a Langhirano, con sua lettera 26 ottobre 1939-XVII;

Considerato che, in seguito alla accettazione stessa è rimasto vacante il posto di medico condotto di San Secondo Parmense, precedentemente assegnato al predetto dott. Coruzzi, e rilevato che il dott. Pietro Alfieri è il primo fra i concorrenti, i quali seguono nella graduatoria, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di medico-condotto di San Secondo Parmense;

Veduta la dichiarazione, in data 5 novembre corrente, con la quale il dott. Pietro Alfieri, nominato medico condotto di Tizzano Val Parma (capoluogo) ha rinunciato al detto posto, ed ha accettato di essere nominato medico condotto in San Secondo Parmense;

Vedute le domande dei singoli concorrenti circa la richiesta delle sedi in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 25, 26 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori e designati per la nomina alla condotta a fianco indicata i seguenti medici:

1) Dott. Coruzzi Pietro, per la seconda condotta di Langhirano;
2) Dott. Alfieri Pietro, per la seconda condotta di S. Secondo Parmense.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 15 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: SACCHETTI

(5066)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.